



COMUNE DI PECETTO TORINESE

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

DECRETO DEL SINDACO

N.8 del 28/12/2017

OGGETTO:

ART. 50, COMMA 10, DEL D. LGS. 267 DEL 2000 E ART. 12 DEL REGOLAMENTO COMUNALE SULL'ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E SERVIZI - ASSEGNAZIONE RESPONSABILITA' DEL SERVIZIO ED INCARICO DI POSIZIONE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA AL DIPENDENTE LUCA FASANO - AREA LAVORI PUBBLICI

IL SINDACO

Richiamato l'art. 50, comma 10, del D. Lgs. n. 267 del 2000, nel quale si dispone che il Sindaco nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri stabiliti dagli articoli 109 e 110, nonché dai rispettivi regolamenti comunali;

Richiamato l'art. 107 del D. Lgs. 267 del 2000, che prevede funzioni e responsabilità dei dirigenti;

Richiamato l'art. 109, comma 2, del D. Lgs. 267 del 2000, che stabilisce che, nei comuni privi di personale di qualifica dirigenziale, le funzioni di cui all'art. 107 possono essere attribuite, a seguito di provvedimento motivato del Sindaco, ai responsabili degli uffici e dei servizi;

Richiamata la deliberazione di Giunta comunale n. 143 del 29.12.2010, con la quale veniva approvato il regolamento comunale disciplinante l'ordinamento degli uffici e dei servizi;

Richiamato in particolare l'art. 12, comma 2, dello stesso, da cui discende che *“l'individuazione dei dipendenti ai quali assegnare l'incarico di Posizione Organizzativa è effettuata dal Sindaco con atto motivato, verificato il possesso, da parte del dipendente incaricato, dei seguenti requisiti:*

- *esperienza concretamente maturata in relazione alla natura, alle caratteristiche dei programmi da realizzare ed agli obiettivi oggetto dell'incarico, valutando l'ambito di autonomia ed il livello di responsabilità effettivamente raggiunti ed assicurati dal dipendente;*
- *adeguatezza delle conoscenze teoriche e requisiti culturali posseduti dal dipendente rispetto alle conoscenze richieste per la posizione da ricoprire;*
- *attitudini, capacità professionali ed organizzative richiesti per la posizione da ricoprire.”*

Dato atto che, ai sensi dello stesso art. 12, comma 3, la durata dell'incarico di Posizione Organizzativa non può essere superiore al mandato del Sindaco e, nel periodo transitorio intercorrente tra la cessazione dell'incarico del Sindaco e le nuove nomine, vige il regime di *prorogatio*;

Dato atto che, con deliberazione della Giunta Comunale n. 244 del 27.10.1999, si è provveduto all'istituzione ed attivazione del sistema di valutazione dei risultati dell'attività svolta dal personale incaricato di posizione organizzativa;

Visto l'art. 8 del CCNL del 31.3.1999, secondo cui gli Enti devono procedere all'istituzione delle posizioni di lavoro che richiedono svolgimento di funzioni di direzione di unità organizzative di particolari complessità, caratterizzate da elevato grado di autonomia gestionale ed organizzativa;

Visto altresì l'art. 11 del medesimo contratto, secondo cui i Comuni privi di posizioni dirigenziali che intendono avvalersi della facoltà di cui all'art. 109, comma 2 del D. Lgs. 267 del 2000, applicano la disciplina degli art. 8 e seguenti esclusivamente a dipendenti cui sia attribuita la responsabilità di uffici e servizi, formalmente individuati secondo il sistema organizzativo definito ed adottato;

Considerato il valore economico della retribuzione di posizione attribuibile al personale da collocare in dette posizioni, ai sensi dell'art. 11 del CCNL stipulato il 31.3.1999, e successive modifiche ed integrazioni;

Richiamato l'articolo 15 del CCNL del 22.1.2004, da cui discende che i soggetti nominati responsabili dei servizi sono altresì titolari della posizione organizzativa e per detta ragione spetta loro l'indennità di posizione e di risultato nell'ambito degli importi contrattualmente stabiliti;

Dato atto che il regolamento di organizzazione degli uffici e servizi, come da ultimo modificato con deliberazione della Giunta Comunale n. 98 dell'11.10.2016, individua cinque aree organizzative;

Richiamato il proprio precedente decreto n. 18 del 29.12.2016, con il quale si nominava l'Arch. Luca Maria Fasano quale responsabile del Servizio Tecnico Lavori Pubblici fino al 31.12.2017, comunque fino all'approvazione del PEG relativo all'esercizio finanziario 2018;

Ritenuto doversi procedere all'assegnazione della responsabilità del Servizio Tecnico Lavori Pubblici a favore dell'Arch. Luca Maria Fasano con la rispettiva posizione organizzativa a decorrere dalla data odierna e fino al 30.06.2019;

Richiamato il D.Lgs. 267 del 2000;

Richiamato il D.Lgs. 165 del 2001;

Richiamato il vigente CCNL;

DECRETA

1. di assegnare, a decorrere dalla data odierna e fino al 30.06.2019, la responsabilità del Servizio Tecnico Lavori Pubblici al dipendente Arch. Luca Maria Fasano – istruttore direttivo tecnico a tempo indeterminato – cat. D;
2. di dare atto che, al dipendente stesso, competono tutti i poteri di gestione delle risorse destinate nel PEG al servizio stesso, con poteri di impegnare l'Ente verso i terzi, nonché tutti i compiti e le responsabilità meglio descritti nell'art. 107 del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267;
3. di stabilire che, al suddetto dipendente comunale, in ossequio a quanto stabilito dall'articolo 15 del CCNL 22.1.2004, è attribuita la posizione organizzativa, ai sensi di quanto disposto dagli articoli 8, 9 e 10 del CCNL 31.3.1999, unitamente alla retribuzione di posizione, di cui all'art. 11, del CCNL del 31.3.1999, nella misura annua lorda di € 5.500,00 per tredici mensilità ed alla retribuzione di risultato, da erogarsi nelle forme e nei modi disposti dal nucleo di valutazione, a seguito di valutazione, ai sensi del comma 7 dell'art. 107 del d. lgs 267/2000 e dell'art. 15 del regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e servizi;
4. di dare atto che, durante il periodo di validità del presente decreto, la nomina può essere anticipatamente revocata, ai sensi dell'art. 13 del regolamento comunale, previo provvedimento motivato del Sindaco, per mancato raggiungimento degli obiettivi di gestione, intendendosi per tale il risultato conseguito al di sotto della soglia individuata nel sistema di valutazione oppure nel caso di inosservanza da parte dei titolari delle P.O. delle direttive impartite, ferma restando l'eventuale responsabilità disciplinare;

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Pecetto Torinese. Responsabile Procedimento: Bosa Emanuela (D.Lgs. n. 39/93 art.3). La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line

5. di dare atto che, ai sensi dell'art. 12, comma 3, del regolamento comunale, la durata dell'incarico di Posizione Organizzativa non può essere superiore al mandato del Sindaco e, nel periodo transitorio intercorrente tra la cessazione dell'incarico del Sindaco e le nuove nomine, il dipendente continua a svolgere le funzioni in regime di *prorogatio*;

6. di disporre la pubblicazione del presente atto all'albo pretorio virtuale e nello spazio del sito web istituzionale *Amministrazione trasparente – Personale – Pozioni organizzative*, nonché la trasmissione di copia all'interessato;

7. di dare atto che, ai sensi della legge 241 del 1990, responsabile del procedimento è la D.ssa Diana Verneau – Segretario Comunale.

IL SINDACO
Firmato digitalmente
Adriano Pizzo